

## COLLABORATORE, TIROCINANTE: CHIARIMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Il Consiglio OAT vuole aiutare i colleghi a far chiarezza sulle varie possibilità che la legge prevede per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

La Legge di Bilancio 2018 prevede importanti agevolazioni per coloro che vogliono assumere giovani collaboratori, senza dimenticare la possibilità dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e i tirocini curriculari/extracurriculari del Politecnico.

### 1) LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/17) ha previsto incentivi strutturali per favorire l'occupazione giovanile, fra i quali ci sono anche alcune esenzioni contributive.

Questo provvedimento ha previsto un'esenzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (nel limite massimo dei 3.000,00 euro annui, riparametrati su base mensile) per alcune categorie di lavoratori e rapporti di lavoro. L'aliquota sale al 100% se si tratta di lavoratori che abbiano effettuato in azienda percorsi di alternanza scuola - lavoro e che siano stati assunti entro 6 mesi dall'ottenimento del titolo di studio; oppure lavoratori che abbiano svolto un apprendistato di I e III livello.

L'agevolazione dura 36 mesi.

N.B.: non rientrano nelle agevolazioni i premi Inail.

Per poter accedere al beneficio è necessario che si tratti di assunzioni "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti" (D.Lgs. 23/15), della trasformazione di contratti a termine o, infine, di prosecuzioni dell'apprendistato (in questo caso l'agevolazione dura 12 mesi). Sono, invece, esclusi l'assunzione in apprendistato e il lavoro domestico.

Possono usufruire delle agevolazioni solo i datori di lavoro del settore privato e solo nel caso in cui i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° se assunti nel 2018);
- 2) non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tal fine non vanno considerati i rapporti di apprendistato che non siano proseguiti in un regolare rapporto a tempo indeterminato.

Condizioni:

- a) si applicano condizioni e principi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 150/15 (Principi generali di fruizione degli incentivi);
- b) si applicano le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'art. 1 (commi 1175 e 1176) della L. 296/06;
- c) si applicano le norme anti-licenziamento previste dalla stessa L. 205/17.

**In sintesi:**

- **Chi può usufruirne:** studi di architettura, società di professionisti e associazioni tra professionisti (ATP).
- **Cosa:** possono usufruire di un'esenzione dal 50 al 100% (a seconda dei casi) dei contributi a carico del datore di lavoro, per l'assunzione di giovani fino al 30° anno di età (35° se assunti nel 2018).
- **Quanto:** per 36 mesi e per un massimo di 3.000,00 euro annui, riparametrati su base mensile. Nel caso di prosecuzione dell'apprendistato la durata è di 12 mesi.
- **Come:** assumendo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, operando una trasformazione dei contratti a termine o, infine, optando per la prosecuzione dell'apprendistato.
- **Se:** se il lavoratore non abbia avuto un precedente contratto di lavoro subordinato con lo stesso o con altro datore di lavoro.

## 2) TIROCINI REGIONE PIEMONTE

Il tirocinio è un'opportunità di inserimento temporaneo presso aziende pubbliche o private che non prevede un contratto di lavoro ma la possibilità di acquisire un'esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum.

È prevista un'indennità di partecipazione - Se l'impegno è compreso tra 21 e 40 ore settimanali l'indennità minima aumenta proporzionalmente fino ad un valore di € 600,00 lorde mensili corrispondente a 40 ore di impegno settimanali. Un tirocinio con un impegno orario settimanale inferiore alle 20 ore comporta comunque l'obbligo di un'indennità di partecipazione pari a € 300,00 lordi mensili.

Per poter attivare un tirocinio è necessario l'incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un'azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo specifico.

Possono richiedere l'attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. È necessaria una Convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del tirocinio.

Gli enti promotori sono elencati di seguito:

*CPI, Università e ist. di istruzione universitaria (statali/non statali) abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituzioni scolastiche, Soggetti pubblici/privati, accreditati dalla RP alla gestione dei SpL, Soggetti accreditati dalla RP per l'erogazione di servizi di FP e O, Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03, Comunità terapeutico-riabilitative e cooperative sociali (iscritte negli elenchi regionali); enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali (solo per i propri utenti), ASL, Comuni, camere di commercio, associazioni ed enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione, enti bilaterali, agenzie ed enti in house del MLPS.*

### Come attivare un tirocinio

Per l'attivazione di un tirocinio occorre rivolgersi direttamente ad un soggetto promotore, ossia al centro per l'impiego territorialmente competente o ad Agenzie accreditate per i servizi al lavoro o formazione professionale ed orientamento.

- Qual è l'età minima per accedere al tirocinio?  
*I destinatari dei tirocini devono aver compiuto 16 anni. I soggetti minorenni devono avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di istruzione, tale requisito non è richiesto per i soggetti maggiorenni in quanto non sono più in obbligo per il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti minorenni, il progetto formativo deve essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la potestà parentale o tutela. Il rapporto di tirocinio inoltre deve osservare le disposizioni previste dalle normative in materia di lavoro minorile.*
- A chi sono rivolti i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo?  
*Sono rivolti a inoccupati e disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015.*
- È possibile attivare un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?  
*Sì, è possibile attivare tirocini extra curricolari in favore di studenti. La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri "status" quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile in questi casi attivare tirocini al di fuori del proprio percorso di istruzione o formazione.*

### Limiti numerici

Quali sono i limiti numerici per l'attivazione di un tirocinio? Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati alle unità operative di svolgimento del tirocinio:

- strutture composte dal solo datore o con risorse umane in numero non superiore a 5: **un solo tirocinante**
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: **presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;**

- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: come da Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 art.7, per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, in aggiunta alla quota di contingentamento del dieci per cento, è subordinata alla condizione di aver stipulato almeno un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) come di seguito specificato:
  - **un tirocinio** se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  - **due tirocini** se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  - **tre tirocini** se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  - **quattro tirocini** se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera f).

Ecco la pagina di riferimento sul sito della Regione Piemonte:

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm>

In questa pagina tutte le risposte alle domande più frequenti:

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/dwd/tirocini/2017/faq.pdf>

Per chiarimenti e informazioni di tipo normativo e amministrativo, scrivere alla casella di posta: [tirocini@regione.piemonte.it](mailto:tirocini@regione.piemonte.it)

### 3) TIROCINI CURRICULARI E POST LAUREA POLITECNICO DI TORINO

I tirocini costituiscono un'occasione per il temporaneo inserimento nel mondo produttivo per svolgere un periodo di formazione on the job senza determinare l'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Per gli studenti è possibile attivare un tirocinio curriculare, valutato in crediti, laddove questo sia previsto dal percorso di studi.

I tirocini post-laurea, invece, sono attivabili entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo e per una durata massima di 6 mesi.

Chi	Tipo	Durata	Inizio	Retribuzione
Studenti	Curriculare (dà crediti formativi universitari)	Dipende dal numero di CFU presenti nel piano di studi	Dipende dal corso di studi	Non obbligatoria
Laureati	Post-laurea	6 mesi	Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo	Indennità minima di partecipazione prevista dalla normativa

Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare le proporzioni elencate di seguito:

N. dipendenti a tempo indeterminato	N. massimo di stagisti possibili
Da 0 a 5	Uno
Da 6 a 19	Due
Da 20 in poi	10% del numero dei dipendenti subordinati

#### Tirocini curricolari

Sono gestiti seguendo procedure, metodologie e criteri di assegnazione variabili a seconda del Corso di Studi a cui si è iscritti.

Link per i tirocini in Architettura: [http://stagejob.polito.it/studenti/area\\_architettura](http://stagejob.polito.it/studenti/area_architettura)

Indipendentemente dall'Area di appartenenza/corso di studio, i DOCUMENTI OBBLIGATORI per legge per svolgere un tirocinio curricolare sono la convenzione di tirocinio tra il Politecnico di Torino e l'azienda/ente ospitante e il progetto formativo.

### **Convenzione di tirocinio**

La convenzione di tirocinio è un accordo tra il Politecnico di Torino e l'azienda/ente ospitante che occorre stipulare per legge PRIMA DELL'INIZIO dello stesso.

Se l'azienda non è convenzionata, dovrà registrarsi al seguente link:

[http://stagejob.polito.it/aziende/attivare\\_un\\_tirocinio](http://stagejob.polito.it/aziende/attivare_un_tirocinio)

A seguito della registrazione verranno inoltrate via mail le credenziali di accesso alla pagina personale dell'azienda dalla quale sarà possibile compilare il form necessario alla stipula della convenzione di tirocinio.

Le istruzioni per la compilazione della documentazione sono rese visibili durante l'inserimento dei dati richiesti nel form.

Per stipulare la convenzione, che ha una durata di 5 anni, è necessario apporre sul documento una marca da bollo da 16 euro (a carico dell'azienda).

La convenzione firmata e timbrata dovrà essere consegnata in originale all'Ufficio Stage&Job Placement.

Il documento verrà registrato solo dopo aver completato l'iter delle firme.

Per saperne di più: [http://stagejob.polito.it/studenti/tirocini\\_curricolari](http://stagejob.polito.it/studenti/tirocini_curricolari)

### **Tirocinio post laurea**

Il tirocinio post-laurea (sia essa di I livello, II livello o vecchio ordinamento) è riconosciuto dalle aziende, enti, istituzioni, studi professionali come primo step per garantire l'accesso al mondo del lavoro.

Questi stage sono definiti EXTRA CURRICOLARI (post-laurea), possono avere una durata massima di 6 mesi (NON comprensivi di quelli precedentemente effettuati con la stessa matricola) ed attivabili entro un massimo di 12 mesi dalla data di laurea a seconda delle tue disponibilità e delle offerte da parte delle aziende o enti ospitanti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10, della DGR 22/12/2017 n.85-6277 deve essere corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di € 300,00 lordi mensili per un impegno minimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenterà proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali corrispondente ad un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.

N.B.: l'importo dell'indennità potrà variare a seconda di ciò che è stato deliberato da ciascuna regione. Si deve quindi far riferimento alla normativa della Regione in cui verrà svolto il tirocinio.

Il tutor accademico che deve essere indicato sul progetto formativo deve essere individuato dal tirocinante; solitamente in questo caso la scelta ricade sul relatore di tesi.

I DOCUMENTI OBBLIGATORI per legge da predisporre PRIMA dell'inizio dello stage sono la convenzione di tirocinio tra il Politecnico di Torino e l'azienda/ente che ti ospita e il progetto formativo.

Per saperne di più: [http://stagejob.polito.it/studenti/tirocinio\\_post-laurea](http://stagejob.polito.it/studenti/tirocinio_post-laurea)

Per informazioni: [tirocini@polito.it](mailto:tirocini@polito.it)